



Delibera della Giunta Regionale n. 51 del 15/02/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

Oggetto dell'Atto:

ATTUAZIONE DEL COMMA 1, DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE N.1/2016.
RICONFERMA COMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI
ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/1997

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. CHE l'articolo 6 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 - Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - ha istituito, per ogni provincia, la commissione per la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b. CHE allo stato operano n.7 commissioni in ambito regionale;
- c. CHE il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016".ha previsto che *"Tutte le commissioni, comitati, osservatori, gruppi di lavoro istituiti con legge regionale ovvero con provvedimenti amministrativi nell'ambito delle strutture regionali sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva espressa riconferma motivata da adottare con delibera di Giunta entro i successivi sessanta giorni"*;

CONSIDERATO:

- a. CHE il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1/2016 prevede *"..la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con proprio regolamento il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo e a riordinare gli IACP..."* disponendo, peraltro, al successivo comma 6 che *"Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 4, sono abrogate le leggi regionali 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica) e 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)"*
- b. CHE, le suddette commissioni svolgono una attività amministrativa essenziale ai fini della assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- c. CHE, pertanto, nelle more della riforma della materia relativa all'edilizia residenziale pubblica di cui sopra, è necessario riconfermare le commissioni provinciali per la formulazione delle graduatorie, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale n.1/2016, onde evitare arresti procedurali nell'iter amministrativo di assegnazione degli alloggi;

VISTI

- a. lo statuto della Regione Campania;
- b. la legge regionale n.18/1997;
- c. la legge regionale n.1/2016;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di riconfermare, in attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale n.1/2016, nelle more della riforma della materia relativa all'edilizia residenziale pubblica, tutte le commissioni provinciali per la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica, onde evitare arresti procedurali nell'iter amministrativo di assegnazione degli alloggi;

2. di inviare la presente deliberazione:

alla Segreteria di giunta – Ufficio V - per la pubblicazione sul BURC;

al Capo di Gabinetto per opportuna conoscenza;

alla DG 09 Governo del Territorio per gli adempimenti conseguenziali.

.